

**Legge Regionale 02/07/2015, n. 17**

**“Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”**

[Pubblicato sul B.U.R. Speciale n.61 del 08.07.2015, Parte I]

### **Art. 1**

#### **(Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)**

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:  
*“1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;”*
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole *“entro il 30 giugno 2015”* sono sostituite dalle seguenti *“entro il 31 dicembre 2015”*.

### **Art. 2**

#### **(Norma Finanziaria)**

1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 Luglio 2015

Il Presidente

LUCIANO D'ALFONSO